



## GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

### **Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili**

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

È uso frequente nelle **società di persone** prelevare **acconti su utili in corso di formazione**. Altrettanto frequentemente (e possibilmente prima di effettuare il prelievo), occorrerebbe chiedersi se **talè usanza possa costituire una corretta pratica**.

Questa pratica **lecita e ammessa per le società di capitali**, i cui bilanci siano assoggettati a revisione legale dei conti, trova non poche problematiche **se applicata alle società di persone**.

Entrando nello specifico, occorre, dapprima, fare riferimento al **dettato civilistico applicato alle società semplici**; l'[art. 2262, c.c.](#), recita, infatti, che: «*Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto*». Secondo il disposto dell'[art. 2262, c.c.](#), l'**approvazione del rendiconto** costituisce, quindi, **azione preventiva** e necessaria all'attribuzione **da parte del socio di acconti sugli utili**; tuttavia, **salvo patto contrario**.

Opportunamente si ritiene che, diversa scelta e accordo, potranno essere **conclusi tra i soci solo nello statuto sociale**; in tal caso, **nulla sembra ostacolare la scelta di erogare acconti sugli utili ancora non formatisi**. Sostanzialmente per le società semplici **un accordo tra i soci permette di superare il dettato dell'art. 2262, c.c.**.

Diversamente, l'[art. 2303, c.c.](#) stabilisce, per le società di persone, che: «*Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti*». Il dettato letterale della norma sembra **escludere la possibilità per le società di persone di ricorrere al versamento degli acconti su utili**, neanche in caso di patto contrario.

Secondo il Codice civile, quindi, le società di persone **non possono versare ai propri soci alcun acconto**.

A commento della previsione codicista, è intervenuta la **sentenza n. 10786/2003 della Corte di Cassazione**, la quale ha stabilito che, **anche per tali forme societarie** (in particolare la sentenza si rivolgeva alle società di persone ma, per estensione, essa trova applicazione anche alle



società in accomandita semplice), potrà applicarsi il contenuto dell'[art. 2262, c.c.](#), con la conseguente possibilità di **pagare acconti sugli utili, nel caso in cui apposita indicazione sia riportata nello statuto societario.**

La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, l'[art. 2303, c.c.](#), non deve intendersi come restrittivo.

Una volta **definita la possibilità di versare gli acconti** e di aver eventualmente adattato gli statuti a tale evenienza, resta da verificare che, a chiusura d'anno, **gli acconti trovino copertura nell'utile effettivamente prodotto dalla società.**

Nel caso in cui a fine anno **l'utile distribuito in acconto si riveli superiore a quello prodotto**, potranno verificarsi, infatti, **spiacevoli conseguenze**, tra le quali **l'ipotesi di illecita distrazione di fondi** da parte dei soci, oltre a **ipotesi di reati penali a opera degli amministratori** (senza contare problematiche di carattere patrimoniale e fiscale a carico dell'azienda).

Si ricorda, inoltre, che se l'amministratore della società di persone **non presenta il rendiconto e il socio non percepisce gli utili**, quest'ultimo può agire direttamente contro il primo in applicazione analogica dell'[art. 2395, c.c.](#), dettato per le S.p.A.; infatti, il **danno patito dal singolo titolare delle partecipazioni è conseguenza immediata della condotta dell'amministratore**, come definito dall'[ordinanza n. 11223/2021](#), pubblicata dalla Prima Sezione civile della Cassazione.

Venendo **all'aspetto contabile**, la **rilevazione avverrà direttamente all'atto del pagamento** dell'acconto come segue:

Credito vs Socio .... c/acconti su utili

a

Banca c/c

Le somme così versate **dovranno, poi, essere chiuse con l'utile formatosi in corso d'anno.**

Appare importante anche evidenziare il contenuto della Cassazione [n. 17489/2018](#), con la quale si specifica che, nel caso in cui la **società abbia subito delle perdite** che hanno intaccato il patrimonio sociale, **gli utili non potranno essere distribuiti**, in quanto saranno necessariamente **destinati a coprire le perdite pregresse**. Solo gli utili eccedenti la copertura delle perdite potranno essere distribuiti, **così come stabilito dalle norme del Codice civile**, che indicano come **condizione per la distribuzione degli utili**: «*la ripartizione tra i soci degli utili realmente conseguiti*».